

Scissioni\1

LE PROCEDURE

Il patrimonio deve passare alla società beneficiaria

L'identikit del futuro assetto è pubblicato sul sito della società o nel Registro

PAGINA A CURA DI
Angelo Busani

■ Nel Codice civile il legislatore non fornisce una definizione della scissione, ma si limita a definire le forme e le modalità di effettuazione di una scissione. Per definire una scissione, occorre quindi accertare quali ne sono gli elementi strutturali in modo da poter risalire da essi alle caratteristiche in base alla quali una determinata operazione può essere qualificata come scissione. Ebbene, la legge sancisce che elementi caratterizzanti di una scissione sono, da un lato, l'assegnazione di tutto il patrimonio di una società (o di parte di esso) a una o più società beneficiarie, già esistenti o di nuova costituzione e, d'altro lato, l'assegnazione ai soci della società scissa delle azioni o quote emesse dalle società beneficiarie.

Pertanto, la scissione è l'operazione mediante la quale si opera una suddivisione del patrimonio

di una società e la sua attribuzione a una o più società (già esistenti o di nuova costituzione) delle quali divengono soci, in tutto o in parte, i soci della società scissa.

La scissione può essere effettuata in forma totale o in forma parziale. In caso di scissione totale si ha il trasferimento di tutto il patrimonio della società che si scinde a favore di una o più società preesistenti, oppure a una o più società di nuova costituzione. Pertanto, la società scissa cessa di esistere.

In caso di scissione parziale si

IL TERMINE

Dall'avvio dell'operazione alla data fissata per la decisione devono intercorrere almeno 30 giorni a meno che i soci non rinuncino all'unanimità

ha invece il trasferimento di parte del patrimonio della società che si scinde a favore di una o più società preesistenti, oppure a una o più società di nuova costituzione. Pertanto, la società scissa continua ad esistere, sia pure con un patrimonio di consistenza inferiore rispetto a quella di cui essa era titolare prima della scissione.

Sia la scissione totale, che la scissione parziale, possono poi atteggiarsi nella forma della scissio-

ne mediante costituzione di nuove società, oppure della scissione mediante incorporazione. Nel primo caso, le società beneficiarie si costituiscono per effetto diretto dell'operazione di scissione in quanto, dopo che la società scissa abbia deliberato l'operazione, con l'atto di scissione si dà vita alle nuove società; nella scissione mediante incorporazione, invece, le società beneficiarie preesistono all'operazione di scissione, cosicché la società scissa delibera l'operazione di scissione, mentre le società beneficiarie deliberano di ricevere il patrimonio della scissa, di solito aumentando il loro capitale sociale. In entrambi i casi, comunque, i soci della società scissa ottengono azioni o quote delle società beneficiarie in misura proporzionale alle partecipazioni dai medesimi originariamente possedute nella società scissa. Peraltro, è possibile che l'operazione sia organizzata in modo da non distribuire, ad alcuni soci della società scissa, le azioni o le quote di una delle società beneficiarie della scissione, attribuendo loro invece azioni o quote della stessa società scissa, e provocando l'aumento della partecipazione di questi soci nella società scissa.

L'iter di una scissione ha inizio con la redazione, da parte dell'organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione, di

Il punto

01 | DEFINIZIONE

La scissione è l'operazione mediante cui si attua una suddivisione del patrimonio di una società e lo si attribuisce a una o più società (già esistenti o di nuova costituzione) delle quali divengono soci, in tutto o in parte, i soci della società scissa

02 | SCISSIONE TOTALE

In caso di scissione totale, la società scissa cessa di esistere. Infatti si ha il trasferimento di tutto il patrimonio della società che si scinde a favore di una o più società preesistenti, oppure a una o più società di nuova costituzione

03 | SCISSIONE PARZIALE

In caso di scissione parziale, la società scissa continua ad esistere, sia pure con un patrimonio di consistenza inferiore rispetto a quello precedente. In questo tipo di scissione, infatti, si ha il trasferimento di parte del patrimonio della società che si scinde a favore di una o più società preesistenti oppure a una o più società di nuova costituzione

un progetto dal quale devono risultare l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie nonché:

- il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla scissione;
- lo statuto che la società scissa e le società beneficiarie avranno in esito alla scissione;
- il rapporto di cambio delle azioni o quote della società scissa con le azioni o quote delle società beneficiarie; le modalità di assegnazione di tali azioni o quote e la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;
- la data a decorrere dalla quale le operazioni della società scissa sono imputate al bilancio della società beneficiarie.

Il progetto di scissione deve essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla scissione. In alternativa al deposito presso il Registro delle imprese, il progetto di scissione è pubblicato sul sito Internet della società.

Tra l'iscrizione o la pubblicazione nel sito Internet del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla scissione devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I contenuti. Il progetto va illustrato e giustificato sotto il profilo giuridico ed economico

La relazione «spiega» l'operazione

■ Se la destinazione di un elemento dell'attivo della società scissa non è desumibile dal progetto di scissione, esso, nell'ipotesi di assegnazione dell'intero patrimonio della società scissa, è ripartito tra le società beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse, così come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio; se l'assegnazione del patrimonio della società è solo parziale, tale elemento rimane in capo alla società trasferente.

Degli elementi del passivo della società scissa, la cui destinazione non è desumibile dal progetto, rispondono in solido, nel primo caso, le società beneficiarie, nel secondo la società scissa e le società beneficiarie. La responsabilità solidale è limitata al valore effettivo

del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria.

L'organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione, deve altresì redigere la situazione patrimoniale di ciascuna delle società che partecipano all'operazione di scissione e la relazione dell'organo amministrativo stesso contenente le ragioni e le modalità attuative della scissione.

Quanto alla situazione patrimoniale, essa va redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio

IL BILANCIO

La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, ma solo se è stato chiuso non oltre sei mesi prima del deposito del piano

d'esercizio e deve essere riferita a una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto è depositato nella sede della società, ovvero pubblicato sul suo sito Internet. La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito o della pubblicazione del progetto di scissione; ovvero, nel caso di società quotata in mercati regolamentati, può essere sostituita dalla relazione finanziaria semestrale, purché non riferita a una data antecedente sei mesi dal giorno di deposito o pubblicazione del progetto di scissione.

Quanto alla relazione dell'organo amministrativo, essa deve illustrare e giustificare, sotto il profilo giuridico ed economico, il pro-

getto di scissione e, in particolare, il rapporto di cambio delle azioni o delle quote, indicandone i criteri di determinazione e segnalando le eventuali difficoltà di valutazione.

La relazione dell'organo amministrativo deve inoltre illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa.

La situazione patrimoniale e la relazione dell'organo amministrativo non sono però richieste se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla scissione. Inoltre, la situazione patrimoniale e le rela-

zione dell'organo amministrativo (nonché la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio) non sono richieste nemmeno quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale.

Resta fermo che l'organo amministrativo deve segnalare ai soci in assemblea e all'organo amministrativo delle altre società partecipanti alla scissione le modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data in cui il progetto di fusione è depositato presso la sede della società, ovvero pubblicato nel suo sito Internet e la data della decisione sulla scissione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA